

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI CASSA RELATIVI AL FONDO**  
**DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ACCESSO AL FONDO**  
**SOCIALE EUROPEO**

L'anno 2009, il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_, in Roma, nei locali del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione, nella sua sede di Via Fornovo n. 8, sono presenti i

Sigg.ri:

- \_\_\_\_\_, il quale nella sua qualità di \_\_\_\_\_ rappresenta il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione, di seguito per brevità indicato come "DGPOF", C.F. 80237250586, con sede in Roma Via Fornovo n. 8, ove anche per tutti gli effetti del presente convenzione viene eletto domicilio;

- \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_ il quale, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, rappresenta il / la \_\_\_\_\_, part. IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, di seguito per brevità indicato/a come "Istituto";

Le suddette parti, come sopra rappresentate,

**PREMESSO**

che la presente convenzione trova origine e causa nei seguenti atti, da ritenersi parte integrante della convenzione medesima anche se non allegati:

- bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla G.U.E. del \_\_/\_\_/\_\_ supplemento n. \_\_ e relativo capitolato speciale di gara;
- offerta economica trasmessa dall'Istituto in data \_\_/\_\_/\_\_;
- Decreto Direttoriale di aggiudicazione del \_\_/\_\_/\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_;

Dette parti convengono e stipulano tutto quanto di seguito previsto e disposto.

**Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento da parte della DGPOF all'Istituto - secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 8 della legge 18 novembre 1996 n. 608 - del servizio di cassa per la gestione delle riscossioni e dei pagamenti da eseguirsi a valere sul Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, costituito presso il Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale ai sensi dell'art. 25 della legge 21.12.78 n. 845 nonché dell'art. 9 della legge 19.07.93 n. 236 (e successive modifiche ed integrazioni), oltre a servizi accessori.

Detto servizio prevede in sintesi le seguenti principali operazioni:

**a]** apertura e gestione di due distinti conti correnti entrambi intestati al Fondo di Rotazione in epigrafe e così sottodenominati:

- “Fondi Nazionali”, su cui saranno accreditati i fondi di provenienza interna;

- “Fondi Comunitari”, su cui saranno accreditati i fondi di provenienza da restituzioni effettuate da soggetti beneficiari di finanziamenti da parte del F.S.E.;

**b]** accreditamento sui detti conti delle risorse periodicamente disponibili sul Fondo di Rotazione suindividuato;

**c]** esecuzione di ordinativi di pagamento diretti o collettivi da accreditare su conti bancari o postali indicati dai soggetti beneficiari dei contributi erogati dal Fondo di Rotazione medesimo, nonché esecuzione di ordinativi di pagamento con modalità diverse (es.: assegni circolari); a questo effetto si precisa che in determinati casi la DGPOF potrà disporre che il pagamento ai soggetti beneficiari avvenga (in tutto o in parte) non a mezzo di erogazione di fondi bensì tramite compensazione di crediti vantati dalla DGPOF medesima nei confronti dei beneficiari detti: in tali ipotesi gli importi oggetto di compensazione fra DGPOF e beneficiario dovranno essere contestualmente stornati, quale movimento “avere”, sul rispettivo conto di competenza della DGPOF (a seconda del caso: “Fondi Nazionali” o “Fondi Comunitari”);

**d]** accreditamento sui suddetti conti degli interessi attivi maturati in ragione delle risorse ivi depositate;

**e]** tenuta della contabilità analitica relativa ed informazione periodica circa le attività espletate e lo stato dei conti correnti;

**f]** organizzazione e gestione di un servizio di raccolta presso la DGPOF - negli orari di ufficio - degli ordinativi diretti; lo stesso servizio dovrà provvedere giornalmente alla restituzione presso la DGPOF dei mandati di pagamento eseguiti e di ogni altra documentazione allegata;

**g]** organizzazione e gestione di un servizio di *home banking* – secondo i termini più precisi che verranno concordati in corso di rapporto – per n. 10 massimo accessi autonomi, al fine di consentire un costante aggiornamento circa le operazioni quotidianamente effettuate e le disponibilità residue sui conti;

**h]** ogni altro adempimento od operazione necessaria al corretto e regolare funzionamento del servizio di cassa di cui trattasi.

## **Art. 2 DURATA E DECORRENZA**

La durata del rapporto di cui trattasi è stabilita in anni tre, con decorrenza dal giorno successivo alla data di comunicazione della intervenuta approvazione del presente contratto.

La presente convenzione è immediatamente vincolante per l'Istituto, mentre sarà definitivamente

impegnativa per la DGPOF dalla data di comunicazione della avvenuta approvazione della convenzione medesima da parte del competente ufficio del MLPS.

Nel caso in cui la DGPOF, nei modi e termini stabiliti all'art. 2 del capitolato di gara, eserciti il diritto di opzione ivi previsto, il rapporto discendente dal presente contratto proseguirà - alle medesime condizioni stabilite per il primo triennio - per un ulteriore periodo di dodici mesi.

Alla DGPOF comunque in ogni momento espressamente riconosciuta la facoltà di risolvere / dichiarare decaduta la presente convenzione, qualora ciò risultasse necessario od opportuno a seguito di eventuali modifiche nelle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la gestione del Fondo di cui trattasi.

### **Art. 3 CONDIZIONI DEL RAPPORTO**

Il rapporto di cui trattasi sarà regolato dalle seguenti condizioni:

#### **3.1 Riscossioni**

I conti correnti sopra individuati saranno alimentati, in corrispondenza ai pagamenti da effettuare, dai versamenti della DGPOF a tal fine resi disponibili e provenienti dalla Tesoreria Centrale.

Oltre a tali versamenti l'Istituto dovrà comunque accettare, anche senza autorizzazione del Ministero, le somme che i terzi intendano versare a qualsiasi titolo sui detti conti in favore dell'Amministrazione, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento.

#### **3.2 Pagamenti**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali disporrà sui detti conti con ordinativi diretti, firmati dal Dirigente competente ovvero da persona espressamente delegata.

Tali ordinativi saranno trasmessi dalla DGPOF all'Istituto accompagnati da distinta in duplice copia, di cui una fungerà da ricevuta per l'Amministrazione.

L'Istituto tuttavia, su conforme richiesta del Dirigente medesimo, darà corso al pagamento di spese inderogabili derivanti da disposizioni di legge, ovvero da puntuali indicazioni della DGPOF, anche senza emissione dei relativi mandati, da emettersi successivamente da parte dell'Amministrazione su richiesta dell'Istituto.

Per ogni pagamento effettuato l'Istituto dovrà ottenere dal beneficiario regolare quietanza, da allegare al relativo mandato.

Per i pagamenti eseguiti mediante accredito su conto corrente intrattenuto dal beneficiario presso sedi o dipendenze del medesimo Istituto, oppure a mezzo bonifico bancario presso aziende di credito corrispondenti, sarà sufficiente l'annotazione del pagamento così effettuato apposta dall'Istituto sul mandato, convalidata da timbro datario (o equivalente meccanizzato) e firma dell'Istituto stesso.

Per i pagamenti infine eseguiti mediante versamento su c/c postale o assegno di c/c postale o assegno

circolare, in luogo delle ricevute dei beneficiari, saranno allegate al mandato rispettivamente le ricevute rilasciate dall'Amministrazione Postale e le distinte o i talloncini degli assegni di c/c postale o circolari, recanti indicazioni di tutti i relativi estremi.

Tutti i pagamenti di cui sopra saranno dall'Istituto eseguiti nei limiti delle disponibilità sui detti conti correnti.

Nel caso di impossibilità di dar corso, in tutto o in parte, ad un ordinativo di pagamento inoltrato all'Istituto per mancanza di disponibilità sui detti conti, l'Istituto è tenuto a darne immediata comunicazione alla DGPOF.

### **3.3 Restituzione ordinativi**

L'Istituto trasmetterà alla DGPOF, con apposito modulo in doppio esemplare, l'elenco delle operazioni effettuate ed allegherà al modulo stesso i mandati di pagamento eseguiti, quietanzati, documentati ed annotati come dinanzi specificato.

La DGPOF darà benestare alla documentazione ricevuta mediante restituzione della copia del succitato modulo, firmata da un proprio funzionario all'uopo designato con apposita comunicazione all'Istituto.

I mandati collettivi e quelli riguardanti pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti alla DGPOF dopo la loro totale estinzione.

Alla fine di ogni esercizio gli ordinativi di pagamento non eseguiti, emessi dalla DGPOF nel corso del corso dell'esercizio stesso, saranno dall'Istituto restituiti accompagnati da una distinta in duplice copia di cui una, controfirmata dall'Amministrazione, sarà rilasciata all'Istituto a titolo di scarico e benestare della documentazione ricevuta.

### **3.4 Conto riassuntivo del movimento di cassa**

Il conto riassuntivo del movimento di cassa sarà costituito dal normale partitario di c/c ordinario tenuto dall'Istituto, il quale trasmetterà alla DGPOF gli estratti dei c/c ad intervalli di tempo non superiori ad un mese.

A chiusura trimestrale l'Istituto trasmetterà alla DGPOF l'ultimo foglio dell'estratto conto regolato per capitale ed interessi. Se al 31 marzo, al 30 giugno ed al 30 settembre di ciascun anno il conto risultasse debitore per interessi, l'Istituto trasmetterà alla DGPOF, alle dette date, l'ultimo foglio dell'estratto conto regolato per capitale ed interessi.

Alla fine dell'esercizio, una volta concordate le risultanze del conto, la DGPOF disporrà a mezzo ordinativo, ovvero mediante comunicazione indirizzata all'Istituto, sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari, il trasferimento a "nuovo" del saldo di cassa relativo all'esercizio scaduto.

Nessuna anticipazione di alcun genere è previsto venga effettuata dall'Istituto alla DGPOF. Tuttavia, qualora alla chiusura annuale del conto o comunque alla cessazione del rapporto la DGPOF dovesse risultare debitore dell'Istituto di qualsiasi importo per spese o rimborsi di ogni specie - nei limiti di

quanto previsto al successivo art. 4 - la DGPOF provvederà a estinguere integralmente detta posizione debitoria entro 30 giorni dalla richiesta scritta dell'Istituto.

### **3.5 Condizioni per le operazioni di deposito e conto corrente**

Sulle risorse depositate sui detti conti l'Istituto riconoscerà interessi ad un saggio pari al Tasso Ufficiale di Riferimento corrente maggiorato / diminuito di \_\_ punti percentuali, con capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Le condizioni di valuta sugli ordini di accredito impartiti dalla DGPOF sono così stabilite:

- valuta compensata, per ordini da eseguirsi presso sedi, dipendenze o filiali dell'Istituto;
- n. 1 giorno lavorativo, per ordini da eseguirsi presso altri Istituti;

Per ogni altra operazione, valgono le condizioni di valuta ordinariamente praticate dall'Istituto alla propria migliore clientela.

### **3.6 Quadro di raccordo**

La DGPOF consente che l'Istituto proceda ogni sei mesi al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità della DGPOF stessa.

Copia di tale “quadro di raccordo” nonché l’elenco degli ordinativi eventualmente ineseguiti, saranno trasmessi alla DGPOF in plico raccomandato. La stessa DGPOF dovrà quindi segnalare le discordanze o gli errori eventualmente rilevati entro 60 giorni dalla data di ricezione del detto “quadro di raccordo”. Trascorso tale termine, l'Istituto resta sollevato da ogni responsabilità derivante da tali eventuali discordanze od errori, salvi naturalmente i diritti originari delle parti.

## **Art. 4 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO**

Nessun compenso o commissione l'Istituto percepirà per il servizio sopra descritto, traendo la stesso la propria remunerazione in ragione dei depositi effettuati.

Ad esso competerà esclusivamente il rimborso della spesa sostenuta per imposte e tasse nello svolgimento del servizio richiesto.

## **Art. 5 MODIFICHE**

Nessuna modifica alla presente convenzione potrà effettuarsi e avrà comunque validità alcuna ad eccezione di quelle pattuite per iscritto dalle parti.

L'Istituto tuttavia si impegna a seguire tutte le ulteriori indicazioni che la DGPOF dovesse comunicare a specificazione dell’incarico conferito, salvo che comportino nuovi o maggiori oneri.

#### **Art. 6 CONTROVERSIE ED ELEZIONE DI DOMICILIO**

Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, unico foro competente sarà quello di Roma.

A tutti gli effetti della presente convenzione e quindi anche per ogni comunicazione derivante dal medesimo l'Istituto elegge espressamente domicilio in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

#### **Art. 7 NORMATIVA ED ADEMPIMENTI EX d.lgs. 196/2003 E S.M.I.**

L'Istituto si impegna all'integrale rispetto, nell'assolvimento del presente incarico, della normativa sopra richiamata, manlevando comunque espressamente la DGPOF da qualsiasi responsabilità a riguardo.

#### **Art. 8 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

L'Istituto riconosce a suo carico tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione per quelli per cui sussiste obbligo di rivalsa, relativi al presente atto, il quale viene redatto in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto

per la DGPOF

per l'Istituto

Ai sensi ed effetti dell'art. 1341 cod. civ. si approva specificamente la disposizione di cui all'art. 6, comma 1 (foro convenzionale esclusivo).

per l'Istituto